

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE N. 1072 DEL 22/12/2017

SETTORE PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI, APPALTI E LEGALE
PROPOSTA N. 64 DEL 21/12/2017

**OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2018**

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA SAGGINI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI, LEGALE, CONTRATTI**

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 82 commi 1 e 8, secondo il cui disposto:

- il Sindaco e i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto di percepire un'indennità di funzione;
- con decreto del Ministero dell'Interno (adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L. 23/08/1988 n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) si determina, tra l'altro, la misura dell'indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno D.M. 4 aprile 2000 n. 119 con il quale viene determinata la misura delle indennità di funzione per gli amministratori locali in relazione alle cariche ricoperte e alla dimensione demografica dell'Ente;

Visto l'art. 1 comma 54 della Legge 23/12/2005 n. 266, che testualmente recita: *“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:*

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”;

Richiamato il D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con la L. 30/07/2010, n. 122, che all'art. 5 comma 7 testualmente dispone: *“Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;*

Preso atto che ad oggi il decreto ministeriale citato al capoverso precedente non risulta ancora emanato;

Vista la recente giurisprudenza della Corte dei Conti (si cita, per tutte, la deliberazione n. 1-2012

con la quale la Corte dei Conti-Sezioni riunite di controllo del 12/01/2012) sulla base della quale la Magistratura Contabile ritiene che l'art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della Legge Finanziaria 2006 ed essendo il D.L. n. 78/2010 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza deve tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito;

Preso atto che la popolazione del Comune di Valsamoggia, calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo il criterio di cui all'art. 156 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, risulta superiore a 30.000 abitanti e che pertanto l'Ente, ai fini del D.M. n. 119/2000 si colloca nella fascia demografica da 30.001 a 50.000 abitanti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 dell'11/07/2016 recante "Determinazione indennità Sindaco e Assessori Comunali", con la quale si determinano le indennità a decorrere dall'01/01/2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 13/06/2017 con la quale si è provveduto alla determinazione dell'indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali a decorrere dall'01/01/2017 e si dispone che, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza dominante nonché delle informazioni allo stato disponibili circa la posizione lavorativa degli assessori, le indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori del Comune di Valsamoggia risultano determinate come segue:

	Importo D.M. 119/2000	Aumento art. 2 lett. b) D.M. 119/2000 3%	Aumento art. 2 lett. c) D.M. 119/2000 2%	Totale spettante prima delle riduzioni	Riduzione art. 1 c. 54 L. 266/2005 10%	TOTALE SPETTANTE
Sindaco	€ 3.460,26	//	//	€ 3.460,26	€ 346,02	€ 3.114,27
Vice Sindaco	55% dell'indennità del Sindaco € 1.903,14	//	//	€ 1.903,14	€ 190,31	€ 1.712,83
Assessori	45% dell'indennità del Sindaco € 1.557,12	//	//	€ 1.557,12	€ 155,71	€ 1.401,41

Dato atto che:

- le indennità di funzione sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- a norma dell'art.10 del D.M. n. 119/2000 integrato con l'art. 1 comma 719 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), a fine mandato, l'indennità del Sindaco "...e' integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno" e che, al fine di dare applicazione alla norma richiamata, ogni anno verrà accantonata, quale residuo, la somma spettante;

Sentito il Servizio Personale Associato in relazione agli importi da impegnarsi per le finalità di cui al presente provvedimento, tenuto conto delle informazioni e degli atti a disposizione del suddetto ufficio in ordine alla posizione personale e lavorativa degli amministratori in carica;

Dato atto che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto, rideterminata in seguito all'approvazione della citata deliberazione G.C. n. 90 del 13/06/2017 risulta essere la seguente:

<i>Carica</i>	<i>Indennità mensile</i> €	<i>Totale annuo</i> €
Sindaco	3.114,27	37.371,24
Vice Sindaco	1.712,83	10.276,98
Assessori (n.4)	1.401,41	50.450,64
TOTALE INDENNITA'		98.098,86
IRAP 8,50%		8.338,40
TOTALE SPESA COMPLESSIVA		106.437,26

Richiamata la propria determinazione n. 881 del 30/12/2016 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa sul bilancio comunale per la corresponsione dell'indennità di funzione ai componenti della Giunta Comunale per il corrente anno, impegno adeguato con propria determinazione n.425 del 23/6/2017;

Dato atto che

- le indennità di funzione sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- a norma dell'art.10 del D.M. n. 119/2000 integrato con l'art. 1 comma 719 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), a fine mandato, l'indennità del Sindaco "...e' integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno" e che, al fine di dare applicazione alla norma richiamata, ogni anno verrà accantonata, quale residuo, la somma spettante;

Ritenuto necessario e opportuno, per rispondere a criteri di correttezza amministrativa e contabile, procedere al fine di assicurare la regolare corresponsione delle suddette indennità agli aventi diritto per l'anno 2018, salvo conguaglio, anche a recupero, conseguente all'eventuale nuova determinazione da parte della Giunta Comunale delle indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori del Comune di Valsamoggia tenuto conto dei valori degli indicatori finanziari relativi all'ultimo consuntivo approvato, utilizzabili per l'applicazione delle maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 del D.M. n. 119/2000;

Dato atto che l'indennità di fine mandato da corrispondere al Sindaco, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato allegato al D.Lgs. n. 118/2011 n 4.2 punto 5.2 lett i), rappresenta spesa potenziale per la quale in sede di bilancio di previsione 2017-2019 si procederà alla previsione dell'apposito accantonamento a cura del Servizio Finanziario;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21 febbraio 2017, dichiarata

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2017/2019, e successive modificazioni esecutive;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 7 marzo 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, e successive modificazioni esecutive;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;
- l'art. 53, comma 5, del vigente Statuto Comunale che prevede che *“I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati”*;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle pubbliche amministrazioni – n. 17 del 3 aprile 2017 concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017 – 2019 per gli Enti territoriali ai sensi dell'art. 1, commi da 46 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

Sentito sulla presente proposta di provvedimento il Responsabile del Servizio Personale Associato

presso l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia a cui compete la liquidazione e il pagamento delle indennità agli amministratori, il quale ha tra l'altro provveduto all'effettuazione dei conteggi connessi all'impegno di spesa;

Ritenuta la propria competenza,

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa, da intendersi integralmente richiamate,

1. di impegnare con il presente primo provvedimento la spesa di **€ 106.437,26** per le indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori per l'anno 2018 imputandola come segue:

- per **€ 98.098,86** al capitolo 120 articolo 1 del P.E.G. pluriennale anno 2017/2019 approvato avente per oggetto "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali", che presenta la necessaria disponibilità;
- per **€ 8.338,40** al capitolo 192 articolo 1 del P.E.G. pluriennale anno 2017/2019 approvato avente per oggetto "Imposta regionale sulle attività produttive - Indennità Sindaco, Assessori, Cons. com.", che presenta la necessaria disponibilità;

2. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per l'importo di € 106.437,26 entro l'esercizio 2018 e che la scadenza di pagamento avverrà presumibilmente entro il primo semestre dell'anno 2019 (quanto meno per le ultime mensilità dell'anno 2018);

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, che il programma dei pagamenti di cui sopra è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all' articolo 1, commi 463-484, della Legge 11/12/2016, n. 232;

3. di confermare che l'indennità di fine mandato da corrispondere al Sindaco, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato allegato al D.Lgs. n. 118/2011 n 4.2 punto 5.2 lett i), rappresenta spesa potenziale per la quale in sede di bilancio di previsione 2017-2019 si procederà alla previsione dell'apposito accantonamento a cura del Servizio Finanziario;

4. di riservarsi di effettuare un eventuale successivo adeguamento del presente impegno di spesa conseguente all'eventuale nuova determinazione da parte della Giunta Comunale delle indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori del Comune di Valsamoggia tenuto conto dei valori degli indicatori finanziari relativi all'ultimo consuntivo approvato, utilizzabili per l'applicazione delle maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 del D.M. n. 119/2000;

5. di dare atto che la spesa annua riferita all'anno 2018 e in quota parte per il 2019, verrà prevista ed impegnata nei bilanci di previsione dei suddetti anni;

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il Servizio Personale Associato (al quale ufficio verrà trasmesso il presente provvedimento), così come previsto dalla convenzione in essere approvata, ufficio al quale peraltro si rimette ogni verifica in ordine alle posizioni degli amministratori in carica per i quali è necessario riscontrare la sussistenza dei presupposti affinché il Comune di Valsamoggia legittimamente impegni la spesa e versi i corrispondenti oneri per indennità.

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile;

8. di dare, inoltre, atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 23 - 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto che la liquidazione e il pagamento verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. art. 183, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Oggetto della determinazione:

INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
1	2018	98098.86	120	1	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	
	Anno	Impegno	Sub	Impegno	Sub_Imp	Siope
				450		1325
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
2	2018	8338.4	192	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI,CONS	
	Anno	Impegno	Sub	Impegno	Sub_Imp	Siope
				451		1701
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup
	30100	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP				

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 co. 7 del d.lgs. 267/00

Valsamoggia, 22/12/2017

Il Ragioniere capo
Barbieri Claudia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 1072 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valsamoggia dal 23/12/2017 al 07/01/2018 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Valsamoggia, 23/12/2017

L'incaricato di Segreteria

Chiara Biagini
